

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione generale M.C.T.C., IV Direzione centrale, Div. 43

Roma, 2 agosto 1996
Circolare n. 111/96.

OGGETTO: Articolo 134 del codice della strada - Immatricolazione di veicoli con targa EE - Nota prot. n. VII-15-454/96 del 24 maggio 1996 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.

Con la Nota in oggetto specificata, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - ha chiesto l'introduzione di talune modifiche in seno alle procedure relative al rilascio delle targhe EE da parte dei competenti UU.PP. M.C.T.C.

In particolare, nel corso di una serie di riunioni tenutesi presso il Ministero delle finanze, cui hanno aderito, oltre a rappresentanti dello stesso Dipartimento delle entrate, anche Funzionari del Dipartimento delle dogane, dell'Ufficio per le relazioni internazionali e del Comando generale della Guardia di Finanza, nonché della Direzione generale M.C.T.C., si è convenuto di limitare il rilascio delle predette targhe così come appresso specificato.

Le ragioni che hanno portato all'emissione di alcune norme innovative risiedono nella difficoltà attuale, sottolineata dal Dipartimento delle entrate, di applicare l'articolo 134 del nuovo codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ai veicoli nuovi di fabbrica da immatricolare in altro Stato membro dell'Unione europea, atteso che i concetti di "importazione temporanea" e di "esportazione" sottendono operazioni non più configurabili nella movimentazione di beni tra Paesi comunitari.

Cosicché, in attesa delle specifiche decisioni in materia che saranno adottate in sede comunitaria ed allo scopo specifico di arginare fenomeni di elusione della corresponsione dell'I.V.A., si è convenuto che al caso di specie possa essere applicato, perlomeno in via transitoria, il principio sancito dall'articolo 38, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427), alla stregua del quale si riconosce ai beni comunitari, in presenza di analoghe condizioni, lo stesso trattamento riservato ai beni di provenienza extracomunitaria ammessi in regime di temporanea importazione in esenzione totale dai dazi doganali.

Alla luce di quanto suesposto, e tenuto conto che la normativa contenuta nel vigente articolo 134 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) è stata adottata anteriormente al nuovo regime degli scambi intracomunitari, appare opportuno ridefinire le linee essenziali della disciplina che presiede al rilascio (ed alla proroga di validità) delle targhe EE.

A) TIPOLOGIA DEI VEICOLI.

In armonia con quanto disposto con circolare n. 234/2595 del 27 aprile 1972, le targhe di riconoscimento di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada possono essere attribuite a qualsiasi categoria di autoveicoli e loro rimorchi nonché ai motoveicoli, purché in capo ai rispettivi titolari ricorrano i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

B) SISTEMA DI TARGATURA.

Anche per tale aspetto, non viene introdotta alcuna modifica, e pertanto si rinvia a quanto precisato a suo tempo con le circolari n. 92/84 del 2 maggio 1984 e n. 31/85 del 22 febbraio 1985.

C) IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI DESTINATI ALLA ESPORTAZIONE IN PAESI EXTRACOMUNITARI OD IMPORTATI TEMPORANEAMENTE DA PAESI EXTRACOMUNITARI.

Al fine di ottenere l'immatricolazione dei propri veicoli, i cittadini stranieri extracomunitari di passaggio in Italia (ed i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Stati non comunitari) debbono produrre, presso i competenti UU.PP. M.C.T.C., la documentazione prescritta dall'articolo 340 del Regolamento.

In particolare, dalla "bolletta doganale di temporanea importazione o di esportazione" rilasciata dalla competente Autorità dell'Amministrazione delle dogane, l'Ufficio provinciale M.C.T.C. desumerà il termine di validità della immatricolazione per la quale sta procedendo.

D) IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI INTRODOTTI TEMPORANEAMENTE DA ALTRO STATO COMUNITARIO.

I cittadini stranieri ed i cittadini italiani iscritti all'AIRE residente in altro Stato membro dell'Unione europea possono ottenere, a richiesta, l'immatricolazione con targa EE di veicoli introdotti temporaneamente in Italia.

Tuttavia, alla luce di quanto illustrato in premessa, a tali soggetti possono essere rilasciate targhe EE (e relative carte di circolazione) per la durata massima di quattro mesi.

Anche in tale caso l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta dall'articolo 340 del Regolamento, ad eccezione della "bolletta doganale di temporanea importazione", non prevista per i cittadini comunitari.

E) IMMATRICOLAZIONE CON TARGA EE DI VEICOLI DESTINATI AD ESSERE IMMATRICOLATI IN ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA.

Allo stesso modo i cittadini stranieri (ed i cittadini italiani iscritti all'AIRE) residenti in altro Stato comunitario che acquistino in Italia veicoli nuovi ed intendano immatricolarli nei Paesi di provenienza, possono ottenere l'immatricolazione con targa EE per un periodo non superiore a quattro mesi.

La documentazione che dovranno produrre è però la stessa già descritta al punto D).

All'atto della dismissione della targa, il proprietario del veicolo deve provvedere all'immatricolazione nel Paese membro di destinazione ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, in Italia, con corresponsione dell'I.V.A. sull'intero valore del mezzo di trasporto riferibile al momento dell'acquisto.

F) PROROGA DI VALIDITÀ DELLE TARGHE EE.

A tale riguardo occorre distinguere:

1) nel caso di immatricolazione di cui al punto C), la proroga è disposta dall'Ufficio provinciale M.C.T.C. sulla base del termine fissato dalla competente Autorità dell'Amministrazione delle dogane, in calce alla "bolletta doganale di temporanea importazione ed esportazione".

2) nelle ipotesi di immatricolazione descritte ai punti D) ed E), la proroga non è ammessa.

Si ricorda che, a mente della circolare prot. n. 609/2595 del 19 dicembre 1972, possono provvedere alle suddette proroghe (sempre che ne ricorrano le condizioni necessarie) anche gli Uffici provinciali M.C.T.C. diversi da quelli presso cui si è provveduto alle immatricolazioni con targhe EE, purché abilitati essi stessi al rilascio di targhe EE.

Inoltre, si sottolinea come nei casi in cui sia ammessa la proroga di validità delle targhe EE, gli interessati dovranno ripetere gli stessi versamenti effettuati in occasione del primo rilascio.

Occorre, infine, avvertire come le targhe EE già rilasciate alla data della presente circolare non potranno essere oggetto di proroga di validità alla loro scadenza.

**Il Direttore generale
Dr. Giorgio Berruti**